

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	3
GIUNTA PLENARIA:	
Esame delle cariche ricoperte da deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare	3
AVVERTENZA	7

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE

Mercoledì 20 luglio 2011.

Il Comitato, che si è riunito dalle 8.55 alle 9.10, ha esaminato cariche ricoperte da deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.

GIUNTA PLENARIA

Mercoledì 20 luglio 2011. – Presidenza del presidente Maurizio MIGLIAVACCA.

La seduta comincia alle 9.10.

Esame delle cariche ricoperte da deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.

Pino PISICCHIO (Misto-ApI), *coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle incompatibilità*, avverte che nell'odierna riunione il Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze ha deliberato, a maggioranza e con il suo personale orientamento contrario, di proporre alla Giunta l'accertamento della

compatibilità con il mandato parlamentare della carica di sindaco di Catanzaro ricoperta dall'onorevole Michele Traversa. Fa presente che il Comitato, in conformità a taluni specifici precedenti verificatisi in passato ed alla natura dell'organo, ha avanzato tale proposta pronunciandosi con il sistema del voto ponderato. Precisa, al riguardo, che in seno al Comitato si sono espressi a favore della proposta di accertamento della compatibilità i gruppi Popolo della Libertà, Lega Nord Padania e Popolo e Territorio, mentre si sono pronunciati in senso contrario i gruppi Partito Democratico e Unione di Centro per il Terzo Polo, oltre a lui stesso in rappresentanza della componente politica Alleanza per l'Italia costituita in seno al gruppo Misto.

Maria Piera PASTORE (LNP) tiene a sottolineare, soprattutto in un momento come l'attuale caratterizzato da una accesa polemica nei confronti della figura stessa del parlamentare, come si tratti solo di ribadire un indirizzo già adottato dalla Giunta in questa legislatura per altri deputati titolari di cariche analoghe, senza che ciò debba in alcun modo offrire spunto a strumentalizzazioni. Annuncia,

pertanto, il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta del Comitato.

Donata LENZI (PD), nel ribadire la contrarietà del suo gruppo alla giurisprudenza favorevole a considerare compatibili con il mandato parlamentare le cariche di sindaco di comune con popolazione superiore a 20 mila abitanti e di presidente di provincia, osserva come il mandato parlamentare e l'incarico di amministratore locale siano entrambi estremamente impegnativi, tanto più in un contesto istituzionale nel quale l'elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia si riflette in un più immediato contatto con gli elettori ed in un conseguente maggior impegno sul territorio. Tenendo altresì conto della diffusa opinione che va maturando nel paese, dichiara pertanto il voto contrario del suo gruppo sulla proposta formulata dal Comitato.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL) ritiene che oggetto della valutazione da parte della Giunta non debba essere il livello dell'impegno richiesto dall'incarico di sindaco e presidente di provincia, bensì esclusivamente l'inquadramento giuridico che delle cariche in esame e del loro rapporto di compatibilità con il mandato parlamentare viene offerto dall'ordinamento. A tale proposito non può non ricordare come la legge, all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sancisca una causa di ineleggibilità al Parlamento per i sindaci di comuni superiori a 20 mila abitanti e per i presidenti di provincia che non si dimettano almeno sei mesi prima della fine naturale della legislatura ovvero, in caso di scioglimento anticipato delle Camere, entro il settimo giorno dalla pubblicazione in gazzetta ufficiale del decreto di scioglimento. Nessuna causa di incompatibilità con il mandato parlamentare, invece, è prevista dalla vigente legislazione per i casi in cui un parlamentare venga eletto sindaco o presidente di provincia successivamente alla sua elezione al Parlamento. La previsione di una ineleggibilità si spiega facilmente considerando che, soprattutto

in presenza di sistemi elettorali fondati su collegi uninominali, il sindaco detiene un indiscusso potere di influenza in ambito territoriale che, ove concretamente esercitato durante la campagna elettorale per le elezioni politiche, può seriamente pregiudicare il principio della parità di condizioni che deve invece essere assicurata a tutti i candidati nell'ambito di una competizione elettorale. Questo è il fine cui mira la previsione della ineleggibilità per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 20 mila abitanti e per i presidenti di provincia, non già ragioni di opportunità o valutazioni attinenti alla qualità e all'intensità dell'impegno. È dell'opinione, pertanto, che la Giunta non possa che limitarsi a considerare quanto previsto espressamente dalla legge. Del resto, nel corso del dibattito in Aula nella seduta di ieri in occasione della votazione sulle sue dimissioni lo stesso onorevole Fassino, cui è andata e va la stima sua e di tutti i colleghi deputati che hanno salutato con un lungo applauso il suo intervento, ha significativamente pronunciato parole dalle quali si percepiva come egli stesso non ritenga che vi sia un'automatica incompatibilità tra la carica di sindaco e quella di deputato. Peraltro, ritiene sia ravvisabile una contraddizione tra le dichiarazioni fatte in Aula nella seduta di ieri dai colleghi del gruppo Partito Democratico e dall'onorevole Pisicchio e quanto dagli stessi affermato oggi in Giunta.

Osserva, quindi, che, sulla base di un orientamento giurisprudenziale ormai invalso presso la Giunta fin dall'inizio della XIV legislatura, lo stesso corpo elettorale ha mostrato di ritenere virtuosa e non impeditiva la situazione di un deputato che risulti eletto alla carica di sindaco di un comune superiore. Così, anche gli elettori di Catanzaro che hanno eletto sindaco l'onorevole Traversa hanno mostrato di apprezzare, pur sapendo che era deputato in carica, il fatto che egli, proprio in quanto parlamentare, potesse mettere al servizio del territorio maggiori competenze, una più ampia rete di relazioni ed una capacità di pressione nei confronti del Governo che potrà essere spesa a vantag-

gio della comunità locale. Per questi motivi, ed anche per una logica di coerenza nelle deliberazioni della Giunta, ritiene che si debba confermare l'indirizzo favorevole alla compatibilità, al fine di non creare un *vulnus* alle regole. Dichiarò, pertanto, il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta del Comitato.

Mario CAVALLARO (PD), nel sottolineare come la questione debba essere inquadrata sotto un profilo più strettamente giuridico, ricorda che fino alla XIV legislatura la Giunta riteneva sussistente anche l'incompatibilità, su una base di un consolidato e niente affatto occasionale orientamento seguito fin dalla prima legislatura repubblicana. Osserva, in proposito, che, sulla base di un principio generale valido per tutti i titolari di cariche in assemblee elettive, le cause di ineleggibilità si trasformano in cause di incompatibilità qualora sopravvengano successivamente all'assunzione della carica oggetto del raffronto. A fronte di un tale principio, la Giunta delle elezioni, proprio perché giudice speciale in materia, deve aver cura di motivare coerentemente i propri indirizzi e le proprie deliberazioni. Aggiunge, inoltre, come non sia affatto vero che l'unico argomento a favore della incompatibilità sarebbe rappresentato dalla gravosità del doppio incarico. A parte le riflessioni di ordine giuridico, considera infatti necessario un deciso ripensamento della giurisprudenza della Giunta che si fondi su una interpretazione sistematica dell'ordinamento costituzionale, il quale già sancisce una precisa distinzione ed una netta autonomia tra i vari livelli di governo, imponendo una unicità dei ruoli istituzionali ormai, tra l'altro, fortemente invocata dalla stessa opinione pubblica.

Andrea ORSINI (PT), riferendosi a quanto testé affermato dall'onorevole Cavallaro, deve rilevare in punto di diritto che assecondare semplicemente il parere dell'opinione pubblica può dar luogo a derive pericolose. In ogni caso, se proprio si vuole interpretare il sentimento della pubblica opinione — superando le diffi-

coltà che una tale operazione presenta — andrebbe allora considerato che anche gli elettori di Catanzaro hanno contribuito alla formazione della pubblica opinione con le loro scelte di voto, attraverso le quali hanno espresso una chiara preferenza ad eleggere sindaco un parlamentare in carica. Quanto, poi, alla presunta regola della trasformazione delle cause di ineleggibilità sopravvenuta in cause di incompatibilità — cui si è richiamato il collega Cavallaro — occorre ricordare come esista, al contrario, una chiara distinzione tra la figura della ineleggibilità sopravvenuta, al cui accertamento è oltretutto preordinata una procedura parlamentare del tutto peculiare, e la figura della incompatibilità, al punto che non ritiene che tra le due possa essere operato alcun tipo di parallelismo. Ma esiste soprattutto un profilo sostanziale che non va tralasciato, ossia la circostanza che nel corso dell'attuale legislatura la Giunta ha adottato un costante orientamento volto a giudicare compatibili con il mandato parlamentare le cariche di sindaco di comune superiore e presidente di provincia. Non v'è dubbio che la Giunta resti libera di discostarsi dai suoi stessi precedenti ma, nel caso odierno, un eventuale mutamento di indirizzo finirebbe per produrre una grave disparità di trattamento tra deputati, solo per alcuni dei quali varrebbe la pronuncia di compatibilità già adottata. È, quindi, a suo avviso necessario che nel corso di una medesima legislatura su casi identici la Giunta decida applicando identici criteri di valutazione.

Ignazio ABRIGNANI (PdL) osserva come la Giunta delle elezioni abbia senz'altro funzioni di accertamento sotto un profilo strettamente giuridico ma come, al contempo, non possa esserle negata una valenza anche politica. Sotto tale aspetto, riterrebbe incomprensibile che la Giunta possa politicamente disattendere la scelta degli elettori i quali legittimamente hanno eletto sindaco della loro città un parlamentare in carica.

Luciano DUSSIN (LNP) evidenzia come durante l'attuale legislatura si sia conso-

lidato un orientamento che, per coerenza e serietà, sarebbe bene confermare anche in questa occasione con riferimento al caso del collega Traversa. Del resto, il fatto che anche la Giunta delle elezioni del Senato abbia fatto proprio detto orientamento dimostra come sussista una ragione di fondo sostanziale a giustificazione del medesimo. Ricorda, infine, come per i sindaci e i presidenti di provincia che siano anche parlamentari in carica valga il divieto di cumulo degli emolumenti, ciò che nessuno mette sufficientemente in evidenza e che, invece, conferma implicitamente la valutazione di compatibilità tra le due cariche da parte dell'ordinamento.

Angelo CERA (UdCpTP), nel ricordare come in esito alle recenti elezioni amministrative egli stesso sia risultato eletto sindaco di un comune con circa 15 mila abitanti, tiene a precisare di aver deciso di presentare la sua candidatura solo dopo aver verificato che nessuna norma di legge glielo impedisse o prevedesse comunque una incompatibilità tra le due cariche. Qualora una tale previsione di legge fosse stata presente nell'ordinamento, certamente egli non si sarebbe candidato. Sottolinea infine che il meccanismo di valutazione delle incompatibilità da parte della Giunta funziona e produce esiti differenti a seconda delle maggioranze di volta in volta esistenti.

Maria Piera PASTORE (LNP) evidenzia come il decreto legislativo n. 267 del 2000 non preveda affatto che un membro delle Camere decada dal mandato parlamentare allorché sia stato eletto sindaco o presidente di una provincia.

Pino PISICCHIO (Misto-ApI), *coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle incompatibilità*, intervenendo in sede di replica, si riferisce anzitutto a quanto affermato dal collega Stracquadanio il quale ha richiamato il suo intervento in Aula nella seduta di ieri sulle dimissioni dell'onorevole Fassino, al quale ribadisce la sua stima. A tale proposito, precisa di aver voluto rimarcare nel suo intervento in

Aula la necessità di un definitivo chiarimento legislativo in una materia nella quale peraltro per quarant'anni il Parlamento aveva sempre adottato il costante indirizzo di giudicare incompatibili con il mandato parlamentare gli incarichi di sindaco e di presidente di provincia. Quanto, poi, alle affermazioni rese nella seduta odierna dal collega Abrignani, contesta che la Giunta possa considerarsi un organo politico ed anzi sottolinea come tale evenienza debba essere assolutamente esclusa dal momento che la Giunta delle elezioni non dovrebbe in alcun modo subire le sollecitazioni della maggioranza. Le norme che consentono di giudicare incompatibili le cariche di sindaco e presidente di provincia a suo avviso esistono. Lo stesso nuovo titolo V della Costituzione ha, del resto, rafforzato lo schema della incompatibilità accentuando la distinzione tra i diversi livelli di governo. Ribadisce, in conclusione, la sua contrarietà alla tesi della compatibilità e il suo conseguente voto contrario sulla proposta del Comitato di accertamento della compatibilità della carica di sindaco di Catanzaro ricoperta dal deputato Traversa.

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente*, avverte che si passerà ora alla votazione della proposta del Comitato di accertamento della compatibilità della carica di sindaco di Catanzaro ricoperta dall'onorevole Michele Traversa. Invita i segretari onorevoli Taddei e Nannicini a procedere al conteggio dei voti che saranno espressi per alzata di mano.

Avverte che, trattandosi di una proposta di accertamento della compatibilità formulata dal Comitato senza che sia previamente intervenuta una fase istruttoria in contraddittorio, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del regolamento della Giunta qualora essa fosse respinta si intenderà che la Giunta abbia deliberato la rimesione degli atti al Comitato per l'ulteriore esame ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera c).

Pone in votazione la proposta del Comitato di accertare la compatibilità con il mandato parlamentare della carica di sindaco di Catanzaro ricoperta dall'onorevole Michele Traversa.

La Giunta approva.

La seduta termina alle 9.55.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO PER L'ELABORAZIONE DI UNA PROPOSTA DI MODIFICA AL REGOLAMENTO DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI